

# **Regolamento relativo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione**

Valevole dallo 01.01.2015

rev. 1.1.2018 Art. 2, par. 2

# **Regolamento relativo agli accantonamenti e alle riserve di fluttuazione secondo l'articolo 48e OPP 2**

Secondo l'articolo 48e OPP 2 gli istituti di previdenza fissano in un regolamento le regole per la costituzione di accantonamenti e riserve di fluttuazione. Al riguardo occorre osservare il principio della perpetuità.

## **A Riserve di fluttuazione del valore**

### **Art. 1 Riserve di fluttuazione del valore**

<sup>1</sup> Le riserve di fluttuazione del valore servono a compensare le oscillazioni sui mercati d'investimento. Sono costituite per far fronte ai rischi specifici insiti nel mercato e che stanno alla base degli investimenti patrimoniali. Devono inoltre garantire con sufficiente sicurezza la remunerazione minima richiesta degli impegni.

<sup>2</sup> Le riserve di fluttuazione del valore sono determinate secondo il vigente regolamento d'investimento sulla base delle caratteristiche di rischio e rendimento della strategia d'investimento, nonché delle categorie d'investimento e sono fissate nel regolamento d'investimento.

## **B Accantonamenti tecnici**

### **Art. 2 Basi tecniche**

<sup>1</sup> I capitali di copertura e gli accantonamenti tecnici devono essere valutati in base a principi riconosciuti e basi tecniche generalmente accessibili relativi ai casi di decesso e invalidità. Al riguardo occorre considerare i principi e le direttive della Camera svizzera degli esperti di casse pensioni, nonché le loro direttive specifiche.

<sup>2</sup> Per calcolare gli impegni la fondazione utilizza le basi tecniche LPP 2015 (tavola periodica) applicando un interesse tecnico del 2.5 per cento, da 31.12.2018 del 2.25 per cento, da 31.12.2019 del 2 per cento.

### **Art. 3 Capitale di previdenza degli assicurati attivi**

Il capitale di previdenza degli assicurati attivi si compone degli averi di vecchiaia. Questi ultimi corrispondono almeno, per assicurato, al valore massimo della prestazione d'uscita secondo gli articoli 15, 17 e 18 LFLP.

### **Art. 4 Capitale di previdenza dei beneficiari di rendite**

Il capitale di previdenza dei beneficiari di rendite corrisponde al valore attuale delle rendite correnti e presumibili dei beneficiari di rendite secondo le basi tecniche utilizzate. Le rendite per superstiti presumibili sono calcolate secondo il metodo individuale (valori attuali per le rendite per superstiti secondo la situazione effettiva attuale dei beneficiari di rendite).

### **Art. 5 Accantonamenti per l'aumento della speranza di vita**

È costituito un accantonamento per tener conto delle ripercussioni finanziarie derivanti dall'aumento della speranza di vita ipotizzato dopo la pubblicazione delle basi tecniche. In tal modo dev'essere possibile introdurre nuove basi attuariali senza che incidano sul risultato. L'aumento della speranza di vita rappresentava in passato circa lo 0.5 per cento annuo del capitale di copertura delle rendite a partire dall'introduzione delle ultime basi tecniche. Dato che si prevede un aumento equivalente della speranza di vita, i capitali previdenziali dei beneficiari di rendite di vecchiaia e per coniugi saranno incrementati dello 0.5 per cento all'anno a partire dall'introduzione delle basi tecniche (anno 2010).

### **Art. 6 Accantonamenti per perdite legate al pensionamento**

Se le prestazioni regolamentari in caso di pensionamento, tenuto conto del loro finanziamento, sono troppo elevate rispetto alle basi tecniche della fondazione, questa situazione comporta perdite legate al pensionamento.

L'ammontare degli accantonamenti va calcolato annualmente dagli esperti di casse pensioni secondo i seguenti principi:

- nei calcoli sono inclusi tutti gli assicurati attivi e i beneficiari di rendite d'invalidità a partire dall'età in cui possono andare in pensione;
- le prestazioni di vecchiaia sono calcolate approssimativamente per l'età di pensionamento; i guadagni e le perdite risultanti dal passaggio al beneficio della rendita di vecchiaia sono determinati tenendo conto del comportamento al momento del pensionamento (età di pensionamento, quota di riscossione del capitale).

Se i calcoli rilevano perdite sostanziali, nel bilancio occorre costituire un accantonamento per perdite legate al pensionamento.

### **Art. 7 Accantonamento per fluttuazioni nel decorso di rischio degli assicurati attivi**

I rischi di decesso e invalidità sottostanno di regola a fluttuazioni di breve durata. Un accumularsi imprevisto di casi dannosi può comportare notevoli oneri finanziari per la fondazione. Grazie all'attuale riassicurazione di rischio pressoché congruente non occorre costituire accantonamenti.

### **Art. 8 Accantonamento per fluttuazioni nel decorso di rischio dell'effettivo di beneficiari di rendite**

Più piccolo è l'effettivo di beneficiari di rendite, maggiore è la probabilità che la speranza di vita effettiva diverga da quella stabilita a livello statistico.

Per fluttuazioni nel decorso di rischio è necessaria una riserva pari a  $0.5/\sqrt{n} \times 100 \times$  capitale di copertura (n=numero di beneficiari di rendite).

### **Art. 9 Accantonamento per riduzione del tasso d'interesse tecnico**

Una riduzione del tasso d'interesse tecnico comporta un aumento dei capitali di previdenza dei beneficiari di rendite e degli accantonamenti tecnici. I costi conseguenti a una riduzione prevista del tasso d'interesse tecnico possono essere finanziati mediante la costituzione di un corrispondente accantonamento.

Il consiglio di fondazione può decidere, dopo aver sentito gli esperti di casse pensioni, di costituire l'accantonamento. L'accantonamento è sciolto non appena è applicato il nuovo tasso d'interesse tecnico.

### **Art. 10 Accantonamento per aumenti delle rendite**

Gli adeguamenti delle rendite correnti al rincaro a causa di obblighi legali o regolamentari o di aumenti delle rendite già decisi comportano aumenti dei capitali di previdenza e degli accantonamenti tecnici. La necessità e l'entità dell'aumento sono definiti dall'esperto di casse pensioni.

### **Art. 11 Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato deciso il 5.5.2015 dal Consiglio di fondazione ed è entrato in vigore lo 01.01.2015. Sostituisce il regolamento vigente concernente gli accantonamenti e le riserve di fluttuazione del 22.10.2007.

Arlesheim, 8.8.2015

Il Consiglio di fondazione